

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 ) ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A.  
DEL 29 APRILE 2013:**

**2. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo statuto sociale (lo "Statuto") di Risanamento SpA ("Risanamento" o la "Società") che tengano conto delle disposizioni del decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 (il "decreto legislativo 91/2012"), che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, avuto anche riguardo alle disposizioni regolamentari emanate da Consob, in attuazione delle citate disposizioni legislative.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposte di modifica, si è proceduto come segue:


- (i) nella colonna di sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente;
- (ii) nella colonna di destra delle tabelle è riportato il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente;
- (iii) gli articoli non menzionati sono invariati.

**Articolo 10**

La proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 10 dello Statuto è un adeguamento alla semplificazione introdotta nel testo dell'art.125-bis del Tuf e prevede l'introduzione espressa della possibilità di pubblicazione degli avvisi di convocazione per estratto sui giornali quotidiani, riservandone la pubblicazione nella versione integrale sul sito internet della Società.

Relativamente al comma 2 del medesimo articolo, le modifiche proposte prevedono, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa, la conferma espressa del principio delle plurime convocazioni dell'assemblea, in quanto la nuova formulazione della norma del codice civile, infatti, dispone ora che, in mancanza di una espressa diversa scelta statutaria, si applichi il regime dell'unica convocazione.

Testo vigente	Testo proposto
<b>Art. 10</b> L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge: - sul sito internet della società;



<p>- sul sito internet della società;</p> <p>- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";</p> <p>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</p> <p>In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:</p> <p>- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo</p>	<p>- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, <b>anche per estratto</b>, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";</p> <p>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, <b>ai sensi dell'art. 2369 del codice civile.</b></p> <p><del>il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</del></p> <p><del>In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</del></p> <p><b>INVARIATO</b></p>
--	---



<p>2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</li><li>- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</li></ul>	
--	--

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che nessuna delle modifiche allo Statuto qui illustrate e motivate dia luogo al diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

## Proposta di delibera

Signori Azionisti,  
se concordate con le motivazioni delle modifiche dello statuto appena illustrate, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti,

- esaminata la relazione degli amministratori all’assemblea;
- preso atto delle proposte di modifica dell’articolo 10 dello statuto vigente

delibera

- i) di approvare la modifica dell’articolo 10 dello statuto nei termini sopraindicati;
- ii) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all’Amministratore delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l’esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nella delibera assunta le eventuali modifiche che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.”

14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
L’Amministratore Delegato  
Firmato Dott. Claudio Calabi